



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Circolare n. (vedasi segnatura)

Roncade, 26/03/2020

A tutto il personale dell'Istituto

SITO

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle assenze per gravi patologie

Si precisa che i certificati medici relativi ad assenze per grave patologia devono **OBBLIGATORIAMENTE** riportare la dicitura che il/la dipendente è affetto/a da “grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”.

I due requisiti che devono coesistere e che vanno valutati contestualmente sono la documentazione della “GRAVE PATOLOGIA” e il ricorso a terapie “SALVAVITA”.

Il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti. Non è quindi di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagnamento.

Perché il dipendente possa invocare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, **NON È SUFFICIENTE CHE SIA AFFETTO DA UNA PATOLOGIA DEFINITA GRAVE, MA È NECESSARIO CHE LA PREDETTA CONDIZIONE SIA SEGUITA DA QUELLA ULTERIORE DI ESSERE SOGGETTA A TERAPIE**, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. **Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l'effettuazione di terapie salvavita.** I due elementi, tra loro INSCINDIBILI, costituiscono il presupposto per l'applicazione della disciplina più favorevole.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l'effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie. L'istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), dandone comunicazione all'interessato.

Si raccomanda pertanto la consegna della certificazione medica così come sopra specificato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Vecchio

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.lgs. n.39/1993*